Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2013420**
Data: **16 dicembre 2020**
Oggetto: **Attività di intermediazione**
Ritenuta di acconto su provvigioni
Allegato **Modello Dichiarazione**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE
RITENUTA DI ACCONTO SU PROVVIGIONI
ART. 25-BIS DPR 600/73 e DM 16.04.83

Gentile Associato,

Come noto, gli enti, le società e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali così come le persone fisiche che esercitano arti e professioni, i quali corrispondono **provvigioni** per le prestazioni, anche occasionali, relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta.

La ritenuta è operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), dovuta dai percipienti, nella misura del 23%.

La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni.

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono, **in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno** dell'opera **di dipendenti o di terzi**, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni percepite. Tale beneficio può essere ottenuto alla condizione che venga spedita ai propri committenti, preponenti o mandanti, entro 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti di agenzia o dal giorno in cui tali condizioni si sono verificate, una apposita raccomandata A.R. in cui l'esercente l'attività di intermediazione dichiara di avvalersi della collaborazione di dipendenti o di terzi (vedi allegato alla presente).

Entro lo stesso termine (15 giorni) e con la medesima modalità dovrà essere comunicato, ai propri committenti, preponenti o mandati, il venir meno delle condizioni sopra indicate.

Tale dichiarazione di responsabilità deve essere redatta in carta semplice, deve essere datata e sottoscritta e deve essere conservata per almeno 5 anni.

Si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell'impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Si considerano terzi coloro i quali collaborano con il percipiente senza vincolo di subordinazione e sono così classificabili:

- agenti;
- subagenti;
- mediatori;
- procacciatori d'affari;
- collaboratori familiari che sono direttamente impegnati nell'esercizio dell'attività stessa;
- associati in partecipazione il cui apporto è costituito elusivamente dal lavoro.

Si precisa che, nel caso, il percipiente delle provvigioni si avvalga **soltanto di prestazioni di terzi**, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto, nel periodo d'imposta precedente, costi per dette prestazioni **in misura superiore al 30%** dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

In seguito alla modifica dell'art. 25-bis, comma 7, del D.P.R. n. 600/73:

- si consente la **trasmissione** anche tramite **posta elettronica certificata** della dichiarazione oggetto della presente circolare;
- si consente di stabilizzare nel tempo la **dichiarazione**, che non potrà avere limiti temporali e sarà **valida fino a revoca** ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente;
- si introduce una **sanzione amministrativa** (da 250 a 2.000 euro) per l'**omissione della comunicazione** relativa alla perdita dei requisiti in capo al contribuente.

Con riferimento alla definizione dei criteri, modalità e termini di presentazione della dichiarazione, è stabilito che:

- la dichiarazione prevista dal D.M. 16 aprile 1983 potrà essere trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o **mediante posta elettronica certificata** rispettando i termini previsti ovvero **entro il 31 dicembre dell'anno precedente** o entro i 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti di agenzia o dal giorno in cui tali condizioni si sono verificate;
- la dichiarazione conserverà validità ai fini dell'applicazione della ritenuta sul 20% dell'ammontare delle provvigioni anche **oltre l'anno cui si riferisce (**pertanto le dichiarazioni inviate entro il **31/12/2020** o entro i 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti di agenzia o dal giorno in cui tali condizioni si sono verificate conservano la loro validità fino alla perdita dei requisiti);
- permane l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si sono verificate;
- la sanzione amministrativa che era prevista in caso di omissione si applicherà anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell'aliquota ridotta. Tale nuova sanzione si applicherà, se più favorevole, anche alle dichiarazioni inviate prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo, salvo che il provvedimento d'irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo.

Le imprese committenti dovranno, in ogni caso, operare la relativa ritenuta sulle provvigioni all'atto del pagamento delle provvigioni e versarla entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento stesso.

Si ricorda, inoltre, che **a partire dal 01.01.2017** il codice tributo **1038 è stato soppresso** ed è **confluito** nel codice tributo **1040** (Risoluzione n. 13/E del 17 marzo 2016).

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro